Allegato A)

Comune di MARGARITA

Provincia di Cuneo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

2025 – 2027

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

MODIFICA SEZIONE 3.3.

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

In questa sottosezione, alla consistenza in termini quantitativi del personale è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti.

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2024:

- n. 01 istruttore direttivo tecnico (ex cat. D), dipendente a tempo pieno, titolare di posizione organizzativa (Direzione e responsabilità degli Uffici e Servizi relativi all'Urbanistica, Edilizia privata, e pubblica, Lavori pubblici, servizi rifiuti, sgombero neve ed in generale tutti i servizi comunali aventi valenza tecnica, settore sportivo, ricreativo, viabilità e trasporti, territorio e ambiente, gestione beni demaniali e patrimoniali, illuminazione pubblica, urbanistica. Sportello Unico per l'Edilizia (SUE). Imposta Comunale sugli Immobili (I.M.U./I.C.I). Stipulazione di tutti i contratti e scritture private);
- n. 01 istruttore direttivo contabile (ex cat. D), dipendente all'83,333% (Servizi finanziari, amministrativi, programmazione, controllo di gestione, entrate, servizi fiscali, sociali, tributi (escluso ICI/IMU), gestione contabile di turismo manifestazioni. Stipulazione di tutti i contratti e scritture private nell'interesse del Comune, compresi quelli rogati dal Segretario Comunale)
- n. 01 istruttore amministrativo (ex cat. C), dipendente a tempo pieno (Attività di sportello front office con il pubblico, Servizio protocollo informatico e archiviazione, Servizio Anagrafe e Istat, Servizio notifiche, Gestione mercato settimanale, Gestione incassi mensili, Gestione albo pretorio e aggiornamento sito web, Servizio di stato civile in assenza dell'ufficiale di stato civile. Attività di sportello - Servizio Stato Civile – Servizio Elettorale – Leva – Servizio Anagrafe – Protocollo).

Inoltre il Comune si avvale della prestazione lavorativa di: 1) n. 1 istruttore tecnico (ex cat. C), dipendente del Comune di Castelletto Stura, in Convenzione per n. 8 ore settimanali, nell'ambito del settore tecnico; 2) n. 1 funzionario di polizia locale (ex cat. D1), per lo svolgimento delle attività di polizia locale, delle funzioni inerenti al SUAP e al commercio, nonché per il supporto alle manifestazioni organizzate dall'Ente.

Non vi sono dirigenti. Nelle more dell'individuazione di un Segretario Comunale titolare di sede convenzionata, il Comune ha attribuito, ai sensi dell'art.16-ter, co.9, del DL 30/12/2009, n.162, le relative funzioni a un vicesegretario. Dal 20-03-2025, il Segretario Comunale è in convenzione con i comuni di Morozzo e Castelletto Stura (convenzione di segreteria vigente).

3.3.2 Determinazione degli spazi assunzionali e verifica rispetto limiti

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della

dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Di seguito si riportano i vincoli finanziari in relazione alle diverse tipologie di assunzione. Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti soggetti alle regole dell'ex patto di stabilità, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi. Il raffronto viene effettuato sulla spesa impegnata.

Si riepilogano di seguito le condizioni finanziarie particolari del Comune di Margarita, in relazione agli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2025-2027. Rispetto del limite generale di contenimento della spesa di personale (art 1 comma 557 e seguenti Legge 296/2006):

Rispetto del limite generale di contenimento della spesa di personale (art 1 comma 557 e seguenti Legge 296/2006):

DESCRIZIONE SPESA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	Media 2011/2013	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026	PREVENTIVO 2027
Spese macroaggregato 101			235.245,72		212.131,00	212.131,00	212.131,00
Spese macroaggregato 103			-		-	-	-
Irap macroaggregato 102			13.958,23		19.050,00	19.050,00	19.050,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo			-		-	-	-
Altre spese: trasferimenti per Ufficio Tecnico in convenzione (*)			-		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese			354,32		-	-	-
Totale spese di personale (A)			**249.558,27**		**240.181,00**	**240.181,00**	**240.181,00**
(-) Componenti escluse (B) Spese per categorie protette e oneri contrattuali			10.034,11		2.000,00	2.000,00	2.000,00
(-) a dedurre Rimborso da Enti per Segretario in convenzione			239.524,16		25.000,00	25.000,00	25.000,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B				**239.524,16**	**213.181,00**	**213.181,00**	**213.181,00**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)							

Dalle tabelle soprastanti si evince che gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione rispettano il limite generale di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 commi 557/562 della L. 296/2006.

a) Verifica delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato del comune (art. 34 D.L. 34/2019 e DM 17.03.2020):

La disciplina contenuta nel Decreto attuativo DM 17 marzo 2020 aventi ad oggetto "Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" e la circolare applicativa del Ministro della Pubblica amministrazione del 13 maggio 2020, individuano le voci che contribuiscono a determinare i valori del rapporto spesa di personale/entrate correnti, nonché, in particolare, cosa si intende per "spese del personale", gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione

di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, gli Enti possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo, come percentuale (valore soglia), differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal Decreto attuativo.

Come emerge dalla tabella seguente "calcolo delle capacità assunzionali", il Comune di Margarita presenta un rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del FCDE del 22,45%, collocando l'ente al di sotto del valore soglia del 28,50% previsto dal D.M. 17/03/2020 per la classe demografica di appartenenza dell'ente (comuni tra i 1000 e 1999 abitanti).

Dati generali dell'Ente	Popolazione al 31/12/2023	Fascia di appartenenza		
COMUNE DI MARGARITA	1413	Fascia B		
CALCOLO DELLE ENTRATE CORRENTI				
Entrate correnti	2021	2022	2023	Media del triennio
Titolo 1	€ 568.958,35	€ 658.032,14	€ 707.754,63	
Titolo 2	€ 173.458,18	€ 129.678,55	€ 114.161,95	
Titolo 3	€ 177.247,04	€ 231.217,95	€ 216.063,95	
Totale entrate correnti	€ 919.663,57	€ 1.018.928,64	€ 1.037.980,53	€ 992.190,91
FCDE PREVISIONALE ANNO 2023				€ 33.391,50
Media entrate correnti del triennio al netto FCDE				€ 958.799,41
CALCOLO SPESA DEL PERSONALE				
Spesa del personale da rendiconto consuntivo anno 2023				€ 215.292,20
CALCOLO INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE CORRENTI				
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				22,45%

FASCE DEMOGRAFICHE					
	FASCIA	DA	A	LIMITE INFERIORE	LIMITE SUPERIORE
RAFFRONTO PERCENTUALE CON LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE	a	0	999	29,50%	33,50%
	b	1.000	1.999	28,60%	32,60%
	c	2.000	2.999	27,60%	31,60%
	d	3.000	4.999	27,20%	31,20%
	e	5.000	9.999	26,90%	30,90%
	f	10.000	59.999	27,00%	31,00%
	g	60.000	249.999	27,60%	31,60%
	h	250.000	1.499.999	28,80%	32,80%
	i	1.500.000	50.000.000	25,30%	29,30%

Il Comune dispone, pertanto, di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva per l'anno 2025, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	ANNO 2025			
	ANNO		VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2023		1.413	b
	ANNI		VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	(a)	215.292,20 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	250.718,84 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021		919.663,57 €	
	2022		1.018.928,65 €	
	2023		1.037.980,53 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			992.190,92 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		33.391,50 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	958.799,42 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		22,45%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		32,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI
ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO				
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	58.924,43 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	274.216,63 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2025	(h)		35,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	87.751,59 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	87.751,59 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	338.470,43 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	274.216,63 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	(o)	274.216,63 €	
TOTALE SPESA PERSONALE BILANCIO 2024	2024	(o)	232.017,85 €	
DIFFERENZA			42.198,78 €	

b) Rispetto del limite di lavoro flessibile

Il ricorso da parte dei Comuni a forme di lavoro flessibile incontra una serie di limitazione di carattere ordinamentale e finanziario. Sotto il profilo finanziario l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 dispone "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. […] Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità' nell'anno 2009. […] Le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";

Alla luce della citata normativa il limite massimo della spesa di assunzione utilizzando tipologia contrattuali di tipo flessibile, in base al citato disposto normativo non devono essere superiori alla spesa effettuata nel 2009, e per gli enti che non anno sostenuto spesa per lavoro flessibile nell'anno di riferimento il limite è computato utilizzando la media 2007-2009.

Nel 2009 il Comune di Margarita non ha sostenuto alcuna spesa per lavoro flessibile; l'unico dato disponibile risale al 2007, anno in cui è stata registrata una spesa pari a € 30.917.

In merito alla corretta individuazione del limite di spesa, si richiamano alcuni orientamenti della Corte dei Conti:

- la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/2017, che ha stabilito come, in assenza di spesa storica nel 2009 o nel triennio 2007–2009, l'ente possa individuare, con provvedimento motivato, un nuovo parametro di riferimento corrispondente alla spesa strettamente necessaria per garantire un servizio essenziale;
- la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/2018, la deliberazione Sezione Autonomie n. 15/2018, che estende tale possibilità anche nei casi di spesa irrisoria o, più in generale, quando la spesa flessibile del triennio non sia idonea a costituire un parametro assunzionale significativo;
- la deliberazione della Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna n. 119/2024, che ha confermato la possibilità, per gli enti di piccole dimensioni, di determinare un nuovo parametro motivato al fine di salvaguardare la funzionalità dei servizi.

Alla luce di tali orientamenti, il Comune ha determinato un nuovo parametro di spesa per lavoro flessibile, ritenuto strettamente necessario a garantire i servizi essenziali, pari a € 29.700,00 annui. Tale importo è stato calcolato considerando l'impiego di un funzionario per l'area tecnica (12 ore settimanali) e di un funzionario di polizia municipale (12 ore settimanali), destinato alle attività di polizia locale, commercio e manifestazioni. La cifra include, inoltre, gli oneri previdenziali e l'IRAP.
Questo valore costituisce il limite di riferimento per il ricorso al lavoro flessibile, in coerenza con la normativa vigente e con gli indirizzi interpretativi della magistratura contabile.
Nell'anno 2025 saranno quindi attivabili/proseguibili contratti di lavoro flessibile a tempo determinato (tempo pieno a part time) e con le altre forme previste dalla legge (lavoratori somministrati; scavalchi di eccedenza, ex art. 1, comma 557, della L. 296/2006), nel rispetto di tale vincolo si spesa.

3.3.3 Verifica dell'assenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2 del d. Lgs. 165/2001

La ricognizione effettuata in merito ad eventuali eccedenze di personale ha dato esito negativo.

3.3.4 Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assunzione

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione e rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, ai sensi dell'art.9, comma 1-quinquies, del D.L.113/2016, convertito in Legge 160/2016;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'ente ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, let. C), del D.L. 26/04/2017, n. 66, convertito in legge 23/6/2014, n. 89.

3.3.5 Programmazione del fabbisogno di personale 2025-2027

ANNO 2025

In coerenza con il P.I.A.O. 2025 approvato e con gli indirizzi della Giunta comunale, è stata avviata ed ultimata la procedura di mobilità finalizzata alla copertura del posto vacante di operatore generico viabilità e trasporti (cantoniere), con previsione di assunzione a decorrere dal 1° dicembre 2025.

ANNI 2026 - 2027

Non si possono ipotizzare ad oggi ulteriori nuove esigenze per gli anni 2026 e 2027.